IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. III - Marzo 1929

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - S. Penitenzieria Apostolica. Circa il privilegio giubilare concesso ai sacerdoti in favore delle anime purganti, p. 64. — GLI ACCORDI FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA. I. Trattato politico, p. 65. II. Convenzione finanziaria, p. 74. III. Concordato, p. 75. — QUESTIONI. Ancora su la devozione al Cuore Eucaristico di Gesù, p. 94. — RECENSIONI, p. 96.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Dubium. — *De privilegio sacerdotibus concesso in constitutione apostolica « Auspicantibus nobis ».*

Sacrae Poenitentiariae Apostolicae sequens dubium pro opportuna solutione exhibitum fuit:

« Utrum *privilegium personale*, hoc anno iubilari in Constitutione Apostolica « Auspicantibus Nobis » sacerdotibus concessum, sit consuetum personale privilegium *altaris*, vi cuius sacerdotes, pro defuncto celebrantes, Indulgentiam plenariam acquirere et applicare valeant animae pro qua Missam celebrant; vel potius ita intelligendum sit ut sacerdotes, Sacrum litantes, in quolibet Missae Sacrificio plenariam Indulgentiam lucrari et applicare possint, independenter a Missae applicatione, uni animae, in Purgatorio detentae, ab ipsis ad libitum designatae ».

Et Sacra Poenitentiaria Apostolica, re mature perpensa, respondendum censuit:

« *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam ».

Facta autem de praemissis relatione SS.mo D. N. Pio divina Providentia Pp. XI, ab infrascripto Regente eiusdem Sacri Tribunalis, in audientia diei 1 Martii 1929, idem SS.mus Dominus responsum Sacrae Poenitentiariae benigne adprobavit, confirmavit et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 8 Martii 1929

L ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

A. Anelli, *Substitutus.*

ANNOTAZIONE

Il nostro Direttore, appena letti i commenti pubblicati su la Bolla giubilare dalla «Palestra del Clero», dal R.mo P. Cappello, nel suo pregevolissimo *Tractatus de iubilaeo extraordinario*, dal P. Creusen nella «Nouvelle Revue théologique», nei quali concordemente si sosteneva a proposito del detto privilegio a favore delle Anime purganti, la necessità di applicare la Messa per l'anima cui si applica l'indulgenza – e quindi si rimetteva con l'interpretazione, nel testo, la parola «privilegium (*altaris*)» personale, che si era invece studiosamente evitata – pur apprezzando i motivi addotti, credè sottomettere il dubbio alla Sacra Penitenzieria, insieme coi testi di detti commenti. Come portava l'urgenza del caso, onde non privare tante Anime purganti di così insigne beneficio, la Sacra Penitenzieria corrispose sollecitamente col presente rescritto, comunicatoci in originale il 14 Marzo, e che ci affrettiamo a pubblicare perchè tutti i Sacerdoti possano usufruirne fin d'ora.

GLI ACCORDI LATERANENSI TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

I.

Trattato politico.

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garentirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri,

Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. — L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

Art. 2. — L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

Art. 3. — L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante (1).

Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno ai di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

Art. 4. — La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

Art. 5. — Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

(1) Comprende quanto si contiene tra le mura vaticane, piazza del Risorgimento, via di porta Angelica, piazza S. Pietro, via e piazza della Sagrestia, via Teutonica.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

Art. 6. — L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (1) e mediante la circolazione dei veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

Art. 7. — Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la Via Aurelia ed il Viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

Art. 8. — L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono puniti come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

(1) Cioè entro le mura vaticane, fra porta Pertusa e porta Fabbrica, (entrambe murate *ab antiquo*), presso il nuovo edificio del Seminario Vaticano.

Art. 9. — In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

Art. 10. — I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonchè ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11. — Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonchè dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

Art. 12. — L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli

agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonchè il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il Decano del Corpo Diplomatico, ai termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19 i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

Art. 13. — L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali, di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi.

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere.

Art. 14. — L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonchè si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la villa Barberini, in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze.

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato s'impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati in allegata pianta.

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Ss. XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze e da consegnarsi liberi da da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 15. — Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonchè i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Officio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi dicasteri, benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16. — Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il clero di San Giovanni e Paolo, non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa cattolica.

Art. 17. — Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

Art. 18. — I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

Art. 19. — I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

Art. 20. — Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

Art. 21. — Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 22. — A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato Italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

Art. 23. — Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia, le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

Art. 24. — La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

Art. 25. — Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

Art. 26. — La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

È abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

Art. 27. — Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

Firmato: PIETRO card. GASPARRI
Firmato: BENITO MUSSOLINI.

II.

Convenzione finanziaria.

In nome della Santissima Trinità:

Si premette:

che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la « questione romana », hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte intègrante del medesimo, i loro rapporti finanziari:

che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del Patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;

le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

Art. 1. — L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5 per cento al portatore (ccl cupone scadente al 30 giugno p. v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).

Art. 2. — La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimento del 1870.

Art. 3. — Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

Firmato: PIETRO card. GASPARRI
Firmato: BENITO MUSSOLINI.

III.

Concordato.

Premesso:

che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la « questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione romana »;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. — L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

Art. 2. — La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti

e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma accanto al testo italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.

Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonchè negli edifici di loro proprietà.

Art. 3. — Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tal caso i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinchè esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice-parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al pubblico.

Art. 4. — Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

Art. 5. — Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il *nulla osta* dell'Ordinario diocesano.

La revoca del *nulla osta* priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

Art. 6. — Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.

Art. 7. — Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del sacro ministero.

Art. 8. — Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico e di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della Diocesi nel cui territorio egli esercita giuridizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Art. 9. — Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al cuto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

Art. 10. — Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifizi aperti al culto, se non previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

Art. 11. — Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa che sono i seguenti:

tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
il giorno della festa di S. Giuseppe (19 marzo);
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del *Corpus Domini;*
il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
il giorno dell'Assunzione dell B. V. Maria (15 agosto);
il giorno di Ognissanti (1° novembre);
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
il giorno di Natale (25 dicembre).

Art. 12. — Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano.

Art. 13 — Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militare dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori) è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione.

L'Ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile.

La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 14. — Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare assistito dalla propria Curia.

L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari.

Art. 15. — L'arcivescovo ordinario militare è preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica.

Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità delle regole canoniche siano richieste dallo Stato e dalla Reale Casa.

La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il Capitolo del Pantheon la dignità di protonotari *ad instar*, *durante munere*. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione da parte di sua Maestà il Re d'Italia, previa confidenziale indicazione del presentando.

La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.

Art. 16. — Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di Commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara: che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato; e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano od in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

Art. 17. — La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi nè dei capitoli, che saranno conservati pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

Art. 18. — Dovendosi per disposizione dell'autorità ecclesiastica raggruppare in via provvisoria, o definitiva, più parrocchie, sia affidandone ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

Art. 19. — La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis* la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finchè non avvenga la nomina della medesima.

Art. 20. — I Vescovi prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccu-

pandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Art. 21. — La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene alla autorità ecclesiastica.

Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.

In questo termine il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, la quale permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all' Ordinario, che d' accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali, d'accordo con due delegati del Governo italiano, prenderanno una decisione definitiva.

Art. 22. — Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

Art. 23. — Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, e 21 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie.

Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto delle dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

Art. 24. — Sono aboliti l'*exequatur*, il regio *placet*, nonchè ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta l'Italia, salve le eccezioni stabilite dall'art. 29, lettera *g*).

Art. 25. — Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori e minori.

È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle provincie del Regno delle due Sicilie.

Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti.

Art. 26. — La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresentanta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, è disciplinata dalle norme del diritto canonico.

In caso di cattiva gestione lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

Art. 27. — Le basiliche della Santa Casa in Loreto, di S. Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonchè i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso, applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti santuari si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

Art. 28. — Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

A tale scopo la Santa Sede darà agli Ordinari le opportune istruzioni.

Art. 29. — Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.

Resta fin da ora contenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a) ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminarî, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il Culto destina a ciascuna di esse.

Salvo quanto è disposto nel precedente art. 27, i consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto, e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli Ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno.

Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

e) Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove provincie.

f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano su domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato.

g) lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di bene-

fici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Una apposita commissione provvederà alla assegnazione ad ogni basilica o chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei Santuari nell'art. 27.

h) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.

È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; nonchè la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici, stabiliti dall'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire la istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale la imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, nè qualsiasi altro tributo del genere.

i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici ed i religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene colle quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.

Art. 30. — La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato italiano, finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propra responsabilità del Vescovo suburbicario per le diocesi e del Cardinale Vicario per la città di Roma.

Art. 31. — L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'Autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico; il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle Autorità civili.

Art. 32. — I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Art. 33. — È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle Catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Art. 34. — Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio che è base della famiglie, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra, saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella Casa comunale.

Subito dopo la celebrazione, il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio « rato e non consumato » sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Ap-

pello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'Autorità giudiziaria civile.

Art. 35. — Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

Art. 36. — L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

Art. 37. — I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione premilitare, degli Avanguardisti e dei Balilla per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa per la gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.

Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

Art. 38. — Le nomine dei professori della Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero « Maria Immacolata » sono subordinate al « nulla osta » da parte della Santa Sede, diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Art. 39. — Le università, i seminari maggiori e minori, sia diocesani sia interdiocesani sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.

Art. 40. — Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano.

Saranno parimenti riconosciuti i diplomi che si conseguono nelle Scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la Biblioteca e l'Archivio nella Città del Vaticano.

Art. 41. — L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue Colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

Art. 42. — L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici, anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Art. 43. — Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principii cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di inscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Art. 44. — Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederrno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Art. 45. — Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche contemporaneamente al Trattato stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la « questione romana ».

Con l'entrata in vigore del presente Concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo.

Per predisporre l'esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

Firmato: PIETRO card. GASPARRI
Firmato: BENITO MUSSOLINI.

ANNOTAZIONI

Nella notte dal 14 al 15 marzo l'Agenzia Stefani diramava alla stampa i testi che precedono come annessi al *Disegno di legge* che dà loro piena e intera esecuzione, e alla Relazione del Capo del Governo al Parlamento che li illustra. Questa pubblicazione rende affatto superflue le informazioni date precedentemente su alcuni punti particolari, dopo la firma di detti testi, eseguita nel Salone dei Papi, (o meglio, del Concilio) al Palazzo Lateranense, poco dopo mezzogiorno di lunedì 11 febbraio, ultimo giorno del VII anno di Pontificato. È anche quasi altrettanto superfluo ricordare come si venne a questi storici Accordi. Tutti sanno che la proclamazione del Regno d'Italia con Roma capitale, la susseguente distruzione del Patrimonio di S. Pietro (Stati Pontifici) e occupazione di Roma, aprisse quello *stato di violenza* in cui fu detenuta fino al presente la Santa Sede e la Chiesa in Italia, che sempre si considerò *sub hostili dominatione constituta:* tale stato di violenza e di captività si suol designare col nome di « Questione Romana », in quanto il possesso di Roma e degli Stati Pontifici fu sempre da allora in poi contestato dalla Santa Sede. Il liberalismo col suo dogma fondamentale che lo Stato deve procedere su la via più utile ai suoi fini senza preoccuparsi di quanto vi si frappone, pretese di seppellire la « Questione » con una *legge*, quella delle cosiddette Guarentigie della S. Sede, 13 maggio 1871, con cui definiva da sè solo i suoi doveri e debiti verso la S. Sede e gli enti che ne dipendono; ma con ciò, se si vincolò alla stretta osservanza di tali doveri, non ottenne alcun riconoscimento dall'altra parte, la quale anzi condannò la nuova legge come un nuovo sopruso, come un disconoscimento di fatto di quella sovranità che le si asseriva in diritto, senza però darle alcuna forma visibile, alcuna tutela efficace; affermando insieme il concetto antitetico a quella legge, che il regolamento della « Questione » doveva sorgere dal trattare delle due parti sovrane, come tali, almeno da pari a pari. A ciò il liberalismo, che appunto disconosceva quella sovranità, non riconoscendo nella Chiesa una Società perfetta nel senso giuridico, a cui lo Stato deve coordinarsi come la materia allo Spirito, il corpo all'Anima, non poteva mai adattarsi: non fece quindi che passare sopra quelle proteste, dichiarando sepolta la Questione Romana, e proseguendo nella sua via che fu di legiferare senza alcun riguardo della Chiesa, dei suoi istituti e delle sue dottrine, venendo anche meno – come non mancarono di rilevare volta per volta i Sommi Pontefici – alla stessa osservanza delle leggi di Guarentigie. Si sviluppò così quella legislazione anti–ecclesiastica che tutti bene conoscono, e che se ribadiva il « seppellimento », faceva sentire sempre più laceranti le strida della sepolta « viva ». Le proteste sempre rinnovantesi dei Sommi Pontefici creavano, come riconosce nella sua Relazione il Capo del Governo, « una situazione penosa e in taluni momenti pericolosa »; i tentativi fatti da Statisti e Prelati, mentre urtavano contro la sopradetta pregiudiziale del liberalismo, contribuivano a render sempre più viva la « Questione ». Intanto dalla discussione sempre rinnovellantesi, risultarono più manifeste le deficienze della legge delle Guarentigie. Questa

riconosceva gli onori sovrani al Sommo Pontefice, Lo autorizzava a tenere corpi armati, anche stranieri, gli assegnava una specie di lista civile (veramente trattavasi del bilancio dei dicasteri ecclesiastici, che negli anni precedenti al 1870, accusava un fabbisogno complessivo di lire 3.225.000), gli riconosceva il diritto attivo e passivo di legazione, in effetto dichiarava sottratti a ogni ingerenza i palazzi ed edifici pontifici; ma tutto ciò, eccetto l'assegno annuo, che il Papa respinse come una offesa alla sua dignità, la Santa Sede l'aveva già *di diritto*, e continuò a esercitarlo di fatto, indipendentemente, anzi *contro* la legge stessa delle Guarentigie, in virtù delle sue proteste contro lo stato di violenza in cui si riconosceva e che nulla toglieva ai suoi diritti. Il vizio fondamentale era dunque un vizio di *origine*, la *unilateralità* della *legge*, che veniva dettata come a un *suddito;* mentre occorreva un *Trattato* bilaterale, fra Alte Parti, per lo meno pari fra loro. E strana era la contraddizione di quella legge, che affermava gli onori sovrani, mentre al Papa non riconosceva neppure la proprietà, ma soltanto l'*uso* degli stessi palazzi Vaticani!

Questo vizio d'origine che rendeva insanabile la «Questione Romana», la «unilateralità» ch'era infine negazione della sovranità, fu messo in chiaro in una più recente occasione: quando fu istituita la Commissione per la Riforma della legislazione ecclesiastica. Si trattava in gran parte di risanare tutte le male leggi create in odio alla Chiesa dal liberalismo, del quale fardello il nuovo indirizzo di Governo Nazionale, realizzatore, inaugurato dal Duce del Fascismo, sentiva il peso o il danno per l'Italia e voleva disfarsene. Gli ordinamenti relativi furono solertemente preparati da detta Commissione (12 febbraio–31 dicembre 1925), e come vedremo, fra molte cose imperfette molto v'era di plausibile per la Chiesa: ma rimaneva il vizio d'origine, e la S. Sede fu sollecita a rilevarlo, lealmente, pel bene, come aveva fatto prima pel male: la lettera del S. Padre al Card. Gasparri del 18 febbraio 1926 diceva nel modo più chiaro: «su tali materie e persone non possiamo riconoscere ad altri, diritti e potestà di legiferare, se non previe le convenienti *trattative* e i *legittimi accordi* con questa Santa Sede e con Noi... ma nessuna trattativa nessun legittimo accordo... potrà aver luogo finchè duri la iniqua condizione fatta alla Santa Sede e al Romano Pontefice». Ecco dunque posta chiaramente la questione: per dar un nuovo assetto alle cose della religione e della Chiesa in Italia occorre un Concordato fra la S. Sede e l'Italia; per fare il Concordato, occorre prima il Trattato che risani la condizione fatta alla S. Sede. Alla perspicacia del Capo del Governo non poteva sfuggire la chiarezza di tale conclusione che era anche un velato invito. Suonava l'*ora di Dio*, preconizzata nella prima enciclica del S. Padre Pio XI. Ed egli, il Duce, fu anche l'Uomo di buona volontà, che non la lasciò suonare invano. Come è stato testè dichiarato da persone competenti (1), proprio quel medesimo anno, il 2 agosto fece pervenire al S. Padre l'espressione del suo desiderio di intavolare le trattative, designando all'uopo il comm. Domenico Barone, segretario della Commissione per la riforma dei Codici. Il S. Padre annuì, e designò l'avvocato Francesco Pacelli, consulente legale della S. Sede. Il S. Padre medesimo si

(1) Intervista dell'avv. Pacelli al «Popolo d'Italia», 18 febbraio.

è degnato riassumere, nei tre discorsi tenuti l'11 febbraio ai Quaresimalisti di Roma, il 13 agli Universitari cattolici milanesi, il 7 marzo al Corpo diplomatico le direttive del lavoro. La prima questione, quella della vera *garanzia* dell'indipendenza della S. Sede non poteva essere risolta che con la sovranità territoriale: il S. Padre l'aveva già velatamente, ma mirabilmente accennato nella sua prima enciclica chiamandola: « la guarentigia che per tanti secoli aveva opportunamente corrisposto al disegno divino di tutelare la libertà del Pontefice stesso, e in cui luogo nè la Provvidenza divina ha finora indicato, nè i consigli umani hanno finora trovato altro mezzo consimile ». In specie riguardo alla garanzia *internazionale*, che si era proposta, cioè che lo Stato italiano si rendesse garante dinanzi alle Potenze, specie alla Francia, della osservanza della sua legge delle Guarentigie, e che la S. Sede fosse all'uopo posta sotto la difesa e tutela delle Nazioni, specie della Francia, il S. Padre stesso, confermando la memoranda parola che il Card. Gasparri, già sotto Benedetto XV, aveva promulgato (« La Santa Sede non attende la soluzione della Questione Romana dalle armi straniere, ma dalla coscienza e dal senso di giustizia del popolo italiano ») lo ha dichiarato: « Quali garanzie d'altronde si possono sperare, anche per un Potere temporale abbastanza vasto come quello, che figurava nella geografia politica d'Europa, si è veduto in quello che fecero, o meglio non fecero, non vollero, o forse non poterono fare le Potenze per impedirne la caduta. Perchè, forse, neppure poterono; ma se questa è (ed è questa) la condizione e la storia perpetua delle umane cose, come possiamo cercarvi sicure difese, contro i pericoli avvenire ? » E anche in teoria, (discorso al Corpo diplomatico) il S. Padre chiaramente dichiarò inaccettabile tale garanzia giuridica. « Essa, diceva, secondo il solenne e antico diritto, si traduce per *defensio... tutela. Defensio* contro chi ? contro il nemico, o l'insolvibile in mala fede. Contro il nemico ? Ma Noi ci ricusiamo a credere d'aver nemici: non abbiamo che figli o fratelli: conosciamo i nemici, ma della verità e del bene. Contro insolvibili ? Ma noi abbiamo avuto e abbiamo piena fiducia nella lealtà e perseverante buona volontà di coloro che hanno trattato con noi. Dunque tutela ? Peggio ancora: l'apostolo San Paolo dice espressamente che anche l'erede del regno *nihil differt a servo, quamdiu sub tutoribus est*». Senza dire dell'altra grave difficoltà di trovare chi, in sicuro dissenso dallo Stato italiano, avrebbe assunto tali garanzie. « Sia pure difesa, sia pure tutela: come potremmo imporre ad altri tali preoccupazioni, tali responsabilità ? » ragione che l'Ecc.mo Corpo Diplomatico, per bocca del suo interprete ha dimostrato di gradire sovra ogni altra, ringraziando calorosamente il S. Padre « della intenzione generosa che ha avuto di risparmiare alle Potenze che noi rappresentiamo delle preoccupazioni e delle responsabilità sì gravi ». Esclusa dunque la garanzia giuridica internazionale, si è fin da principio pensato a rendere manifestamente visibile la sovranità pontificia, riconoscendole un certo *territorio* appunto in sovranità piena e intera. Non vi è nella presente condizione di cose forma più manifesta e chiara della sovranità che il territorio. Si dice appunto che quando il Corpo diplomatico fu convocato dal Card. Gasparri il giovedì 7 febbraio, per ricevere la primizia, una voce domandò subito: « Sovranità territoriale ? ». A che il Card. Gasparri: « Sì, c'è anche il territorio ». Si è pure detto che il Governo

Italiano avesse a questo proposito avvertito il S. Padre, che, pur lasciando ampia libertà di tracciare sulla carta i confini del nuovo Stato pontificio, doveva osservare che a una maggiore estensione avrebbe corrisposto maggior difficoltà pel Governo di superare la pregiudiziale dell'integrità del territorio nazionale, con maggiore responsabilità della S. Sede pel governo dello Stato, e che, uscendo dai limiti delle mura, una vera sovranità non poteva riconoscersi dal Governo, ma anzi doveva affermarsi almeno con un esiguo tributo annuo, sia pure d'una lira, da parte della S. Sede. Ma il S. Padre non aveva bisogno di tali premonizioni: aveva già detto fin dal principio del suo pontificato che «l'Italia nulla aveva da temere dalla S. Sede: *ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis*». E lo ha confermato col fatto come Egli stesso si è compiaciuto di rilevare splendidamente: «È veramente poco, pochissimo, il *meno* possibile, quello che abbiamo chiesto in questo campo». È però *qualche cosa*, anche oltre quello *già* posseduto di fatto dalla S. Sede: via della Cancellata, via delle Fondamenta, via della Zecca, vicolo Scaccia, piazza S. Marta, piazza e via della Sagrestia, via Montecalato, via Teutonica: una zona donde proprio in questi giorni sono sloggiate circa 40 famiglie civili, oltre alcune case religiose che sloggeranno, e altri enti che resteranno come cittadini del nuovo Stato (canonica di S. Pietro, palazzo del Cardinale Arciprete etc.); senza dire degli altri molti palazzi che godono l'*extraterritorialità*.

Ma torniamo all'eloquente commento del S. Padre, che dichiarava di aver chiesto sì poco «deliberatamente dopo aver molto riflettuto, meditato e pregato. E ciò per alcune ragioni che Ci sembrano e buone e gravi. Innanzi tutto abbiamo voluto mostrare di essere pur sempre il Padre che tratta coi figli, che è dire la disposizione Nostra a non rendere le cose più complicate, e più difficili, ma *più semplici e più facili*. Inoltre volevamo calmare e far cadere tutti gli allarmi, volevamo rendere addirittura ingiuste, assolutamente irragionevoli tutte le recriminazioni fatte o da farsi in nome di una, stavamo per dire, superstizione di *integrità territoriale del paese*. Ci parve così di seguire un pensiero provvido e benefico a tutti per il presente e per il futuro, provvedendo ad una maggiore tranquillità di cose, prima ed indispensabile condizione per una stabile pace e per ogni prosperità.

«In terzo luogo volevamo mostrare in un modo perentorio che nessuna cupidità terrena muove il Vicario di Gesù Cristo, ma soltanto la coscienza di ciò che non è possibile non chiedere; perchè una qualche sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale: dunque almeno quel tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa; quel tanto di territorio senza del quale questa non potrebbe sussistere, perchè non avrebbe dove poggiare. Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima. Così per altri Santi: il corpo ridotto al puro necessario per servire all'anima e per continuare la vita umana, e colla vita l'azione benefica. Sarà chiaro, speriamo, a tutti, che il Sommo Pontefice proprio non ha se non quel tanto di territorio materiale che è indispensabile per l'esercizio di un potere spirituale affidato ad uomini in beneficio di uomini. Non esitiamo a dire che Ci compiacciamo che le cose stiano così; Ci compiacciamo di vedere il materiale terreno ridotto

a così minimi termini da potersi e doversi anch'esso considerare spiritualizzato dall'immensa, sublime e veramente divina spiritualità che esso è destinato a sorreggere ed a servire.

« Vero è che Ci sentiamo pure in diritto di dire che quel territorio che Ci siamo riservati e che Ci fu riconosciuto, è bensì materialmente piccolo, ma insieme è grande, il più grande del mondo, da qualunque altro punto di vista lo si contempli. Quando un territorio può vantare il colonnato del Bernini, la cupola di Michelangelo, i tesori di scienza e di arte contenuti negli archivi e nelle biblioteche, nei musei e nelle gallerie del Vaticano, quando un territorio copre e custodisce la tomba del Principe degli Apostoli, si ha pure il diritto di affermare che non v'è al mondo territorio più grande e più prezioso.

« Così si può abbastanza vittoriosamente, tranquillamente rispondere a chi obbietta d'aver Noi chiesto troppo poco: mentre poi non si riflette forse abbastanza quel che significhi di incomodo e di pericoloso (diciamo *al giorno d'oggi*) aggiungere al governo universale della Chiesa l'amministrazione civile di una popolazione per quanto minuscola. La piccolezza del territorio Ci premunisce contro ogni incommodo e pericolo di questo genere. Sono sessant'anni ormai che il Vaticano si governa senza particolari complicazioni ».

A ciò fa eco anche la parola del Capo del Governo: « La Città del Vaticano – così la sua Relazione – non soltanto dalla sua esiguità è difesa, poichè nessuna prova di valore fu mai attaccare un piccolo Stato, e sempre, invece sarà merito nel difenderlo; ma anche dal fatto che lo Stato Italiano dal cui territorio è circondata si proclama solennemente cattolico nell'art. 1° del Trattato ».

Anche della Convenzione finanziaria il S. Padre stesso ha voluto dare eloquente illustrazione, nel medesimo discorso ai Quaresimalisti:

« Altri invece diranno, anzi hanno già detto od accennato, che abbiamo chiesto troppo in altro campo; si capisce, e vogliamo dire nel campo finanziario. Forse si direbbe meglio nel campo *economico*, perchè non si tratta qui di grandi finanze statali, ma piuttosto di modesta economia domestica.

« A costoro vorremmo rispondere con un primo riflesso: se si computasse, capitalizzando, tutto quello di cui fu spogliata la Chiesa in Italia, arrivando fino al Patrimonio di S. Pietro, che massa immane, opprimente, che somma strabocchevole si avrebbe ? Potrebbe il Sommo Pontefice lasciar credere al mondo cattolico di ignorare tuto questo ? Non ha egli il dovere preciso di provvedere, per il presente e per l'avvenire, a tutti quei bisogni che da tutto il mondo a lui si volgono e che, per quanto spirituali, non si possono altrimenti soddisfare che col concorso di mezzi anche materiali, bisogni di uomini e di opere umane come sono ?

« Un altro riflesso non sembrano fare quei critici: la Santa Sede ha pure il diritto di provvedere alla propria indipendenza economica senza la quale non sarebbe provveduto nè alla sua dignità, nè alla sua effettiva libertà. Abbiamo fede illimitata nella carità dei fedeli, in quella meravigliosa opera di provvidenza divina che ne è l'espressione pratica, l'Obolo di S. Pietro: la mano stessa di Dio, che vediamo operare veri miracoli da sette anni in qua. Ma la Provvidenza divina non Ci dispensa dalla virtù di prudenza nè dalle

provvidenze umane che sono in nostro potere. E troppo facilmente si dimentica che qualunque risarcimento dato alla Santa Sede evidentemente non basterà mai a provvedere se non in piccola parte a bisogni vasti come il mondo intero, come al mondo intero si estende la Chiesa cattolica, bisogni sempre crescenti come sempre crescono con gigantesco sviluppo le opere missionarie raggiungendo i più lontani paesi; senza dire che anche nei paesi civili, in Europa, in Italia, qui specialmente, dopo le spoliazioni sofferte, sono incredibilmente numerosi e non meno incredibilmente gravi, e tali, bene spesso da muovere al pianto, i bisogni delle persone, delle opere e delle istituzioni ecclesiastiche, anche le più vitali, che ricorrono, Noi lo sappiamo, per aiuto alla Santa Sede, al Padre di tutti i fedeli».

Il Capo del Governo nella sua Relazione accenna anche all'altra manifesta circostanza, che tutto il pattuito ammonta solo, effettivamente, a 400 milioni di lire–oro, mentre la somma che si sarebbe dovuta accantonare per l'obbligo assunto dalla legge delle guarentigie, con gli interessi composti (era invero pagabile a semestri *anticipati*), importa oltre due terzi di più di tali lire–oro.

Il *Concordato* merita per parte nostra uno studio più particolareggiato, che compiremo anche con la scorta degli schemi dei disegni di legge della Commissione del 1925. Intanto ci corre il dovere di rilevare la presentazione che il S. Padre medesimo ne ha fatto, nel citato discorso agli Universitari cattolici di Milano, che la stampa, anche l'*Oss. Rom.* non ha riportato senza inesattezze:

« Il *Trattato* conchiuso tra la Santa Sede e l'Italia non ha bisogno di altre spiegazioni e giustificazioni esterne, perchè in realtà esso è a se medesimo spiegazione e giustificazione la più chiara e definitiva. Ma c'è pure una spiegazione ed una giustificazione esterna non meno chiara e definitiva, e questa è il *Concordato*. Il Concordato, anzi non solo spiega e giustifica sempre meglio il Trattato, ma questo gli si raccomanda come a condizione di essere e di vita. È il Concordato che Noi, appunto perchè esso doveva avere questa funzione, fin da principio abbiam voluto che fosse condizione *sine qua non* al Trattato: desiderio, questo, nel quale, occorre dirlo subito, siamo stati nobilmente, abbondantemente assecondati dall'altra parte. Il Trattato non avendo avuto altro fine che quello di regolare nei termini della più assoluta indispensabilità e sufficienza la condizione giuridica, essenziale della Santa Sede e del Romano Pontefice, di Quegli che per la divina responsabilità di cui è investito, qualunque nome egli abbia e in qualunque tempo egli viva, non può essere sottoposto a nessuna sudditanza, questo fine sarebbe stato raggiunto non appena si fossero avute le indispensabili condizioni di vera sovranità, che (almeno nelle presenti condizioni della storia) non è riconosciuta se non attraverso ad una certa misura di territorialità.

« Ma come e che cosa avrebbe potuto essere di vitale un tale Trattato, in un paese, in uno Stato ridotto in quella condizione in cui avevano ridotto l'Italia tanti anni di manomissioni, di spoliazioni, di eversioni di ogni genere compiute da governi o nemici o amici dei nemici, sapendolo o non sapendolo ? Il problema evidentemente qui incominciava a complicarsi. E già questo si era veduto qualche tempo prima, allorchè si era fatto un tentativo di riordinamento della legislazione ecclesiastica, che necessariamente non si

sarebbe potuto ridurre che ad una semplice misura unilaterale in materia, nella quale nessuno può legiferare senza che prima accordi e intelligenze siano prese con la competente autorità ecclesiastica. Le condizioni dunque della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri, previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa in Italia. Dunque per far luogo al Trattato dovevano risanarsi le condizioni, mentre per risanare le condizioni stesse occorreva il Concordato. E allora ? La soluzione non era facile, ma dobbiamo ringraziare il Signore di averCela fatta vedere e di aver potuto farla vedere anche agli altri. La soluzione era di far camminare le due cose di pari passo. E così, insieme al Trattato, si è studiato un Concordato propriamente detto e si è potuto rivedere e rimaneggiare, e, fino ai limiti del possibile, riordinare e regolare tutta quella immensa farragine di leggi tutte direttamente o indirettamente contrarie ai diritti e alle prerogative della Chiesa, delle persone e delle cose della Chiesa; tutto un viluppo di cose, una massa veramente così vasta, così complicata, così difficile, da dare qualche volta addirittura le vertigini. E qualche volta siamo stati tentati di pensare, come lo diciamo con lieta confidenza a voi, sì buoni figliuoli, che forse a risolvere la questione ci voleva proprio un Papa alpinista, un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le ascensioni più ardue; come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un Papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perchè di libri e documenti, è vidente, si è dovuto consultarne molti.

« Dobbiamo dire che siamo stati anche dall'altra parte nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibil e venerandi quanto più brutti e deformi. E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l'incontro di molti e nobili assecondamenti, siamo riusciti *tamquam per medium profundum eundo* a conchiudere un Concordato che, se non è il migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio.

« Voi che Ci ascoltate facilmente intendete quanto grande, grave, solenne, denso di formidabili responsabilità, fosse il problema della situazione politica ed internazionale della sovranità pontificia. Ma nel Concordato è qualche cosa non meno grande e non meno degna di tutti gli sforzi. Quando alla Chiesa si riconosce la personalità giuridica con i diritti che ne derivano; quando il Sacramento del Matrimonio prende il posto che gli compete nella legislazione e nella vita civile; quando alle famiglie religiose è riconosciuta la personalità giuridica; quando anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha una altrettanto alta che provvida considerazione; quando all'insegnamento religioso si dà il dovuto posto ed onore; quando altresì all'Azione Cattolica è riconosciuto un posto legittimo; veramente è altrettanto facile che doveroso comprendere come si possa e si debba ringraziare di tutto cuore il Signore.

« Tutto questo insieme di cose si potrà poi tanto meglio apprezzare, allorchè si potranno pubblicare i testi del Trattato e del Concordato; giova però fin d'ora considerare che quando si fa un soliloquio si può dire quel che si vuole, ma quando si fa un dialogo bisogna pure ascoltare l'altra parte. Le favorevoli condizioni nelle quali si è svolto il Nostro dialogo non Ci lasciano ragione alcuna di dubitare che sarà pure assicurata altrettanto lealmente, generosamente, nobilmente, l'esecuzione di tutte le misure di comune accorda deliberate ».

Anche il Capo del Governo, nella sua Relazione all'Assemblea Quinquennale, il 10 marzo, confermò i medesimi concetti, dimostrando che il Governo Nazionale inaugurato nell'ottobre 1922 non sentiva alcuna necessità e tanto meno alcun obbligo di addossarsi l'eredità del liberalismo (e del massonismo) neppure in questo campo. Ma più che le dichiarazioni parlano i testi: nel Concordato è veramente il coronamento delle iniziative prese dal Fascismo per restituire alla Religione e alla Chiesa in Italia in Roma la condizione che per giustizia loro spetta; iniziative e disposizioni che hanno veramente aperta una « breccia » nella legislazione imposta dal liberalismo: invero ognun vede che largo vuoto fanno quelle disposizioni nei codici più o meno zanardelliani fin qui invalsi. Ed è davvero questa « breccia » che chiude degnamente la Questione Romana; molto più importante, nella storia e nella coscienza del popolo, di quella materiale che la iniziò.

QUESTIONI

Ancora della devozione al Sacro Cuore Eucaristico.

Ci si domanda: È veramente – come leggesi in un bollettino liturgico benedettino – da annoverarsi fra le devozioni *superflue* la devozione al Sacro Cuore Eucaristico di Gesù, intesa nel senso di venerare nella Ss.ma Eucarestia il Cuore di Gesù ivi presente veramente, realmente sostanzialmente ?

R. Anzitutto, come i fedeli associati del « Monitore » ben sanno, non è questo *solo* il senso che si dà alla devozione verso il Cuore Eucaristico di Gesù; e lo stesso scrittore, descrivendo il senso in cui, secondo lui, è *superflua*, deve supporre che vi sia un altro senso in cui non sia tale. Non è certo, diciamo francamente la parola, *leale*, mettere così in vista solo *un* senso che sembra dispiacere, e tacere affatto l'altro o gli altri. In cose tanto delicate, come il senso di pietà dei fedeli, questa mancanza di lealtà non può non condannarsi severamente, come di chi non opera *in aedificationem*, ma *in destructionem*.

Ma l'*infortunio* capitato allo scrittore in parola non può meglio mettersi in rilievo, che dalla circostanza che, proprio in questi giorni si pubblica la nuova edizione ufficiale, a cura della Sacra Penitenzieria Apostolica, della

Raccolta di preghiere e altre opere, per cui dai Sommi Pontefici furono annesse indulgenze (Roma, tip. Vaticana, 1929) e in essa troviamo fatto un posto conspicuo al *Cultus erga Ss.mum Cor Jesu Eucharisticum* (pagine 93–104) come « manifestatio *peculiaris* venerationis, amoris, grati obsequentisque animi, propter illum supremum dilectionis actum, quo amantissimum Cor Jesu adorabile Eucharistiae Sacramentum instituit, nobiscum manens, usque ad consummationem saeculi ». Sono le parole del noto decreto S. C. Indulgentiar., 22 Jan., 1898, ch'è riportato all'inizio del capitolo su questa devozione, nella detta *Raccolta:* decreto di oltre trent'anni fa, che però l'incauto scrittore non si fa dovere di accennare. Ma più ancora è degno di nota che parecchie delle giaculatorie e preghiere ivi ufficialmente elencate come indulgenziate sono proprio concepite nel senso in cui tale devozione sarebbe *superflua*, e quindi, s'intende (tutto l'articolo del bollettino tende a ciò), nociva alla vera pietà, come la zizzania al buon frumento. Spigoliamo qualche stelo di codesta zizzania: N. 118. « Laudetur Cor Sacratissimum Jesu in sanctissimo Sacramento » (11 jun. 1914: 100 giorni, cfr. 117); n. 123. « Loué, adoré, aimé, remercié soit à tous les moments, le Cœur de Jésus *dans tous les tabernacles du monde* jusqu'à la consommation des siècles » (300 giorni, S. Poenit., 23 octobr. 1928) n. 124. Invocazioni: « Cœur de Jesus, *doux compagnon de notre exile*, je vous adore, etc. » (6 febbraio, 1899) e ancora; n. 126 « Cœur Eucharistique de mon Jésus, *qui respirez, palpitez sous les voiles de la sainte Eucharistie* je vous adore » (6 febbraio, 1899). Qui proprio ci sembra di vedere il nostro critico tapparsi le orecchie con ambe le mani! Tal sia di lui, noi compatiremo l'infortunio che gli è toccato per troppo amore dell'... archeologismo, e proseguiremo a unirci al coro delle voci che la Chiesa approva arricchendole dei suoi tesori.

Ma la circostanza che trattasi d'un foglio benedettino, ci fa più attenti alle voci che in questo coro si uniscono proprio da parte dell'inclito Ordine: un teologo come D. Lorenzo Janssens poi Vescovo di Betsaida, e un asceta come l'abate Columba Marmion. Il primo, nel suo *Tractatus de Deo–homine*, vol. II, pag. 818 dichiara: « Si intelligis ex una parte amorem quo Jesus hoc Sacramentum instituit, *ex altera* vitam SS. Cordis *in ipso Sacramento*, quippe in quo se sistit Patri, pro nobis interpellat et nobiscum commoratur, haec devotio est sane fundatissima, aptaque valde, quae fideles cum Jesu Corde in Missa et in Tabernaculo coniungat ». E qui l'archeologo, che cerca tutto solo nelle catacombe, può ricordarsi di quell'Apostolo « qui supra pectus Domini *in Coena* recubuit » e di lì certamente attinse quella magnifica frase: « cum dilexisset suos ... *in finem* dilexit eos. Surgens ergo etc. ». Del Marmion citiamo, poichè lo spazio non ci permette riferir tutto, dall'opera *Le Christ dans ses mystères*, le due conferenze « En souvenir de moi », specie a pag. 432 s., e « Le Cœur de Christ » specie a pag. 449 s. dalle quali simultaneamente, risulta come la nostra devozione congiunga mirabilmente le perfezioni delle due divozioni verso il Cristo e verso la S.ma Eucaristia. Altro che superflua !

Raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori la memoria del nostro esimio Collaboratore
Mons. G. B. M. MENGHINI deceduto il 1° Marzo.

RECENSIONI

SILVA POMPEO C. M., *Il mese di san Giuseppe nei Seminari.* Brevi letture spirituali. Torino, Marietti, 1929. In – 12°, di p. XII–200. – L. 4.

È un'altra bella gemma di cui il benemerito Editore arricchisce la sua collana di opuscoli in alimento della pietà dei Seminaristi. La sua opportunità è ben manifesta, dal momento che San Giuseppe, oltre ad essere il Patrono della « vita nascosta » che si continua sì bene nei Seminari, ha col ministero sacerdotale sì toccanti analogie. L'A. le mette splendidamente in rilievo nelle sue trentuno brevi letture, così bene appropriate, per forma e misura, alla consueta meditazione mattutina, che arricchisce coi migliori pensieri della liturgia e della ascetica. Così piacevole ed edificante, l'opuscolo si raccomanda da sè.

ENRICO CASTELLI. *Filosofia ed apologetica.* Saggi critici di Filosofia della religione. – Roma, Angelo Signorelli, 1929. Un vol. in–12. L. 12.

La lettura di questi saggi – il cui punto di vista non è quello di imporre un modo di vedere ma quello di proporre delle osservazioni – induce realmente a pensare e riflettere galvanizzando recondite o dimentiche energie spirituali.

Per il suo metodo espositivo che rifugge sempre dal fare opera dogmatizzante questo nuovo lavoro del Castelli non dà mai al lettore la sensazione di apprendere, bensì quella di imparare ad apprendere generando nell'animo un piacevole senso di interesse mantenuto costante da una profonda intonazione di serenità in cui solo è possibile trattare adeguatamente argomenti alle volte delicatissimi.

L'autore più che fare opera di apologetica tradizionale ha scritto un libro di critica apologetica cercando di sviluppare un nuovo metodo il cui valore pratico non può sfuggire a chiunque legga le sue pagine con sereno spirito di osservazione.

È questa costante preoccupazione di serenità, che fa del libro un suadente invito alla riflessione, non impedisce di riconoscere pur nello svolgimento serrato di una acuta indagine critica *ea recta intentio quae proficiscitur a fide,* e se l'andamento dell'esposizione (è da tener presente che il lavoro non vuole essere opera di volgarizzazione) può in alcuni punti prestarsi – per chi lo voglia – a qualche fraintendimento, l'intonazione stessa di tutto il volume rivela lo spirito schiettamente cattolico dell'autore.

Un libro di ricerca dunque, non un libro di libera ricerca, ma neppure uno sulla cui testata sia possibile scrivere *credo quia absurdum.* P. S.

SAN BENEDETTO (Conte di Montalembert) – 480–547. *Nuova edizione a cura del P. Placido Lugano O. S. B.* Un vol. in-12°, di pag. 124. Roma, Desclée e C. 1929 – L. 3.

Questo volumetto intorno a san Benedetto è stato estratto dalla grande opera del conte di Montalembert sui Monaci d'Occidente, opera la quale, sebbene sia vecchia ormai di oltre un sessantennio, tuttavia presenta un'impostazione e una visione d'insieme che conserva sempre un valore inalterato. Del resto il P. Lugano ha avuto cura di porla al corrente degli studi e delle pubblicazioni più recenti mediante apposite note contrassegnate da asterisco.

Il Montalembert basandosi essenzialmente su la vita di san Benedetto dettata da san Gregorio Magno ed inserita nel libro secondo dei *Dialoghi* divide la trattazione in tre capitoli fondamentali, di cui il primo narra la vita, il secondo traccia le linee fondamentali della *Regula Monachorum* e il terzo da uno sguardo a Cassiodorio e alla sua istituzione monastica di Vivarium mettendola a fronte di quella di san Benedetto.

Questo grazioso volumetto servirà così di buona lettura a quanti amano accostarsi ai Grandi del cristianesimo e contribuirà a diffondere maggiormente la notizia della vita del santo e del suo Ordine.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.